

TI_GERICHTE 15.2001.208 vom 19. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.208

FR: TI_GERICHTE 15.2001.208 du 19 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.208 del 19 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 19

novembre 2001 /LG/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 di _____ rappr. dall'avv. _____ contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno , nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. _____ fatto spiccare da _____ rappr. dalla _____ richiamata l'ordinanza presidenziale 11 maggio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il 23 marzo 2000 la _____ ha fatto spiccare dall'UEF di Locarno il PE n. _____ contro _____; che il medesimo giorno l'UEF di Locarno ha allestito il PE in questione indicando quale domicilio dell'escusso " _____ "; che nonostante agli atti non sia stato prodotto l'originale o la copia di questo PE, l'UEF e l'escusso concordano sul fatto che il PE è stato effettivamente notificato il 10 aprile 2000 all'escusso stesso, che si è opposto; che il 12 marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, preso atto che con scritto 19 febbraio 2001 l'escusso ha dichiarato di ritirare l'opposizione per il capitale mantenendola per le spese esecutive, ha rigettato l'opposizione sugli interessi riferiti al capitale e sulle spese esecutive; che l'11 aprile 2001 la _____ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione; che il 23 aprile 2001 l'UEF di Locarno ha inviato a _____ l'avviso di pignoramento previsto per il 22 maggio 2001; che con ricorso 4 maggio 2001 _____ chiede l'annullamento della procedura esecutiva dipendente dal PE in esame poiché egli sarebbe domiciliato a _____ non compreso nel Distretto di Locarno e che pertanto non sarebbe data la competenza di questo Ufficio ad emettere atti esecutivi nei suoi confronti; che con osservazioni 19 giugno 2001 l'UEF di Locarno ha rilevato che dalle indagini esperite presso le Cancellerie comunali di _____ e _____ l'escusso non risulta essere domiciliato in questi Comuni, rimettendosi alla decisione di questa Camera; che questa Camera ha citato in data 6 agosto 2001 l'escusso ad un'udienza di interrogatorio formale per il 5 settembre 2001, inviando copia della citazione per raccomandata all'escusso stesso indicando sulla busta l'indirizzo di _____; che questa busta è ritornata a questa Camera munita dei timbri degli Uffici postali di _____ (8 agosto 2001) e _____ (datato 9 agosto 2001); che il 5 settembre 2001 l'escusso è stato interrogato formalmente in merito al suo effettivo domicilio, ed ha affermato di abitare presso i genitori a _____, ammettendo di non essersi mai annunciato al Controllo abitanti di questo Comune, in cui risiede dal dicembre 1999 /

gennaio 2001; che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (Ernst F. Schmid , Basler Kommentar zum SchKG , n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi (CEF

E. 21

maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4.2); che in casu occorre rilevare che l'escusso non risulta ufficialmente domiciliato a _____ e che a _____ egli non risiederebbe più almeno dal maggio 2001; l'escusso ha altresì affermato di aver lasciato questo Comune nel dicembre 1999 / gennaio 2000 alla volta del Comune di _____; che di conseguenza il PE n. _____ dell'UEF di Locarno, allestito il 23 marzo 2000, è stato emesso da un ufficio non competente per territorio, ritenuto che l'ufficio competente era quello di _____; che pertanto il PE n. _____ dell'UEF di Locarno e il conseguente avviso di pignoramento vanno annullati; che dunque l'UEF di Locarno trasmetterà all'UEF di Bellinzona la domanda di esecuzione - che come tale resta pienamente valida a tutti gli effetti- e l'anticipo spese prestatò dalla _____; che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a e 46 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.